SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 maggio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 aprile 2022, n. **37**.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUERINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

AMBASCIATA D'ITALIA
DOHA

No. 1591/209 /2019

Note Verbale

The Embassy of Italy in Doha presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar and on behalf of the Government of the Italian Republic has the honor to communicate the following.

Having regard to the "Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar on defence co-operation", done at Doha on the 12th of May 2010;

Pursuant to Article 11.2 of the aforesaid Agreement, the Government of the Italian Republic wishes to propose three modifications thereto, through an Exchange of Notes, of the following content, in the three languages of the Agreement:

A new Article 6a shall be added after Article 6 to read as follows:

"ARTICLE 6a

JURISDICTION

1- The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.

2- The Sending Party, however, has the right to exercise on priority its jurisdiction over the members of its own Armed Forces and over its own civilian personnel – if they are subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:

a. when the offences threaten the security or the property of the Sending Party;

b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

3- Should a competent court of the Receiving Party, having jurisdiction pursuant to paragraph 1. of this Article, convict a member of the military or civilian personnel of the Sending Party hosted on the basis of this Agreement, the relative judgement, once final under the Receiving Party's legislation, shall be executed by the Sending Party in compliance with and within the limits of its legislation.

Ministry of Foreign Affairs
of the State of Qatar

DOHA

4- To this end:

a. within ten days from the date on which the judgement becomes final, the competent authority of the Receiving Party shall send to the Sending Party, through diplomatic channels, a duly authenticated copy of the judgement rendered in accordance with paragraph 3, provided with a certification that the judgement is final;

b. immediately after having received confirmation of the transmission as per subparagraph a), the competent authority of the Receiving Party shall transfer the convicted person to the territory of the Sending Party. The Parties shall agree upon the venue and the modalities of the transfer. The consent of the convicted person is necessary only if this person is not a citizen of the Sending Party; in this case the consent shall be given in writing, freely and with the full knowledge of the resulting legal consequences;

c. the competent authority of the Sending Party shall execute the judgement as per paragraph 3 while ensuing compliance with the nature and duration of the imposed penalty and computing the period of detention already served in the territory of the Receiving Party for the same judgment, including pre-trial detention. However, if the nature or the duration of the sanction is inconsistent with the Sending Party's legislation, the Sending Party shall, where its legislation so requires, adapt the sanction, by a court's decision, to the penalty or duration that its own domestic law envisages for the same type of crime. The nature and duration of the penalty shall correspond, as much as possible, to and not be heavier than those imposed by the judgment to be executed nor exceed the maximum envisaged by the Sending Party's legislation.".

"ARTICOLO 6a

GIURISDIZIONE

1. Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio nazionale e punibili ai sensi dell'ordinamento nazionale della Parte ricevente.

2. Tuttavia, la Parte inviante ha il diritto di esercitare, in via prioritaria, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile – laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante – per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o I beni della Parte inviante;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione – commessi intenzionalmente o per negligenza – nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

3. In caso di condanna, da parte dell'autorità giudiziaria competente della Parte ricevente, munita di giurisdizione ai sensi del comma 1. del presente Articolo, per reati commessi da appartenenti al personale militare e civile della Parte inviante, ospitato dall'altra Parte in ragione di quanto previsto dal presente Accordo, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva secondo la disciplina della Parte ricevente, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.

4. A tal fine:

a. l'autorità competente della Parte ricevente, nel termine di dieci giorni dalla definitività della sentenza resa ai sensi del comma 3., ne trasmetterà una copia autenticata, munita di certificazione della sua definitività, alla Parte inviante, attraverso i canali diplomatici;

b. l'autorità competente della Parte ricevente provvederà, subito dopo aver avuto notizia certa dell'avvenuta trasmissione di cui alla lettera a), a curare il trasferimento della persona condannata nel territorio della Parte inviante. Luogo e modi dell'esecuzione del trasferimento saranno concordati tra le Parti. Il consenso della persona condannata è necessario solo se la persona non ha la cittadinanza dello Stato inviante; in tal caso il consenso deve essere prestato per iscritto, liberamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;

c. l'autorità competente della Parte inviante darà corso all'esecuzione della sentenza di cui al comma 3, rispettando la natura e la durata della pena stabilita in quest'ultima e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche per custodia cautelare, per il medesimo titolo nel territorio della Parte ricevente. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della Parte inviante e se la sua legge lo esige, questa Parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione alla pena o alla durata previste dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura e la durata di tale pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi e non possono essere più gravi di quelle inflitte nella medesima condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge della Parte inviante.".

"المادة ٦ أ

السلطة القضائية

١. يكون لسلطات الطرف المستقبل الحق في ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الذين تستضيفهم في أراضيها من عسكريين ومدنيين في الجرائم التي يرتكبونها في اقليم الطرف المستقبل وتتم معاقبتهم وفقا للقانون الوطني للطرف المستقبل.

٢. إلا أنه يكون للطرف المرسل حق الأولوية في ممارسة اختصاصه القضائي على أفراد قواته المسلحة وموظفيه المدنيين – إذا كانوا خاضعيين للقانون الوطنى للطرف المرسل – وذلك فى الحالات الآتية:

أ. إذا كانت الجرائم تهدد أمن الطرف المرسل وممتلكاته.

ب. إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل أو لإغفال عنه – نتيجة تصرف عن عمد أو بإهمال – ارتكبت أثناء أداء الخدمة أو تكون ذات علاقة بها.

٣. إذا أدانت محكمة مختصة تابعة للطرف المستقبل، وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فردا من القوات المسلحة أو موظف مدني تابع للطرف المرسل، تمت استضافته في الدولة المستقبلة بموجب هذه الإتفاقية، فإن الحكم الصادر عندما يصير نهائيا بموجب تشريعات الطرف المستقبل يجب تنفيذه بواسطة الطرف المرسل وفقا لتشريعاته وفي حدود تلك التشريعات.

٤. ولهذه الغاية

ا. خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإن السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل ترسل للطرف المرسل، عبر القنوات الدبلوماسية، نسخة مصدقة من الحكم الصادر وذلك وفقا للفقرة الثالثة، مصحوبة بشهادة تثبت أن الحكم قد صار نهائيا.

ب. تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل، وذلك مباشرة بعد استلام ما يؤكد ارسال المستندات المطلوبة الواردة في الفقرة الفرعية -أ، بارسال الشخص المدان لاقليم الطرف المرسل. يتفق الطرفان على مكان وشكليات الارسال. وتكون موافقة الشخص المدان ضرورية فقط اذا لم يكن ذلك الشخص من مواطني الدولة المرسلة وفي هذه الحالة يقوم بتقديم موافقة خطية بإرادته الحرة مع التأكيد على معرفته التامة بالنتائج القانونية التي تترتب على ذلك.

ت. تنفذ السلطة المختصة لدى الطرف المرسل الحكم وفقا للفقرة ٣ مع ضمان الالتزام بطبيعة و مدة العقوبة الموقعة واحتساب مدة الحبس التي قضاها المدان في اقليم الدولة المستقبلة من ذات الحكم بما في ذلك مدة الحبس قبل المحاكمة. الا انه اذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع تشريعات الطرف المرسل، فان للطرف المرسل الحق، اذا ما تطلب القانون لديه ذلك، في تعديل العقوبة بموجب قرار من المحكمة الى عقوبة ومدة تكون واردة في قانونه المحلي لنفس النوع من الجرائم. يجب ان تتطابق طبيعة ومدة العقوبة الى أكبر مدى ممكن، على أن تكون متساوية وأن لا تكون اشد من العقوبة التي فرضها الحكم الذي ينبغي تنفيذه كما لا ينبغي ان تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد في قانون الدولة المرسلة.".

Article 9 of this Agreement shall be modified to read as follows:

"ARTICLE 9

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. ***"Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.***

2. ***All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.***

3. ***Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties.***

4. ***The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:***

For the Italian Republic	*Corresponding (in English)*	*For the State of Qatar*
SEGRETISSIMO	***TOP SECRET***	سري للغاية
SEGRETO	***SECRET***	سـري
RISERVATISSIMO	***CONFIDENTIAL***	مكتـــوم
SERVATO	***RESTRICTED***	محظــور

5. *Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.*

6. *The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.*

7. *Transfer to third Parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.*

8. *Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be concluded by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties".*

"ARTICOLO 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. *Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.*

2. *Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.*

3. *Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza / Autorità designata dalle Parti.*

4. *Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:*

Per la Repubblica Italiana	*Corrispondenza (in Inglese)*	*Per lo Stato del Qatar*
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظور

5. *L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.*

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti / Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.".

"المادة ٩

أمن المعلومات المصنفة

١. "المعلومات المصنفة" هي أي معلومات، أعمال، أنشطة ، وثائق، مواد أو أشياء يكون أحد الطرفين قد وضع لها تصنيفا أمنيا.
٢. يتم استخدام وارسال وتخزين وحفظ المعلومات المصنفة المتبادلة او الناشئة في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الطرفين.
٣. يتم ارسال المعلومات المصنفة فقط عن طريق القنوات الحكومية لكلا الطرفين المصرح لهما من قبل السلطة الأمنية المختصة أو السلطة المعينة من الطرفين.
٤. اتفق الطرفان على أن المستويات التالية من التصنيف الأمني تعادل أو تتطابق مع مستويات التصنيف الأمني المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف:

بالنسبة للجمهورية الإيطالية	مقابلها (باللغة الإنجليزية)	بالنسبة لدولة قطر
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سـري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتـوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظـور

٥. ن الإطلاع على المعلومات المصنفة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية مسموح به لموظفي الطرفين عند حاجتهم لمعرفة هذه المعلومات و ان يكون لديهم تصريح أمني مناسب لمستوى التصنيف الأمني وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
٦. يضمن الطرفان ان جميع المعلومات المصنفة المتبادلة سيتم استخدامها فقط للأغراض التي خصصت لها بموجب هذه الاتفاقية.
٧. إن نقل المعلومات المصنفة، المتحصل عليها كنتيجة للتعاون في مجال المواد الدفاعية التي تغطيها هذه الاتفاقية، لاطراف ثالثة أو للمنظمات الدولية، هو خاضع للموافقة الخطية المسبقة للسلطة الامنية المختصة للطرف مالك هذه المعلومات.
٨. دون المساس بدخول الفقرات الواردة في هذه المادة حيز النفاذ، فان المزيد من النواحي الأمنية المتعلقة بالمعلومات المصنفة، والتي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية، ستحكمها اتفاقية أمنية محددة يتم ابرامها بين السلطات الأمنية المختصة أو سلطات يتم تحديدها في المستقبل من قبل الطرفين.".

Article 11.3 of this Agreement shall be modified to read as follows:

"This Agreement is established to be in force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years unless written notice of intention to terminate it is given by either Party to the other six months before termination date.".

"Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di denunciarlo sei mesi prima del termine di ciascun periodo di validità.".

"تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة قدر كل منها بخمس سنوات ما لم يوجه اي من الطرفين للطرف الآخر اخطاراً كتابيا بإنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.".

The Embassy of Italy in Doha has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply with which the Government of the State of Qatar will communicate its consent, shall constitute an Amendment to the aforesaid Agreement on defence co-operation. Such Amendment shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels on fulfilment by the Parties of internal procedures necessary for its entry into force.

The Embassy of Italy in Doha thanks for the kind assistance and cooperation on this issue and avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar the assurances of Its highest consideration.

Doha, July 9, 2019

Ministry of Foreign Affairs

Date: October 22, 2019

2019/00804171/5

Urgent

Verbal Note

إدارة الشؤون الاوروبية

The Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar presents its compliments to the Embassy of Italy in Doha and has the honor to refer to the Verbal Note n. 1591/209/2019 on 9/7/2019, with which the Embassy of Italy, in order to amend the *Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Italian Republic on defence co-operation*", done at Doha on the 12th of May 2010, on behalf of the Italian Government, proposes the following:

"Having regard to the "Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Italian Republic on defence co-operation", done at Doha on the 12th of May 2010;

1 – We received a notice from the Republic of Italy Embassy in the State of Qatar about a request of amendment for the "Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Republic of Italy Concerning Cooperation in the Defense Field" signed on 12/05/2010, by adding article (6 a) concerning jurisdiction, amendment of article (9) which is related to information security, paraphrasing of paragraph (3) of Article(11) about validity, amendment and termination. This is in accordance with what was agreed upon during the bilateral meetings held in Doha with the Italian Side during the period 13-16/5/2019.

2 – As paragraph (2) of article (11) of this Agreement states, "This Agreement may be amended at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the needed procedures".

3 – The General Headquarters greed on the amendment suggestion of the above-mentioned Agreement in Arabic, Italian and English languages to be read as follows:

1. **إضافة المادة (6/أ) الخاصة بالسلطة القضائية تعديل المادة (9) الخاصة بأمن المعلومات وإعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (11) الخاصة بالسريان، التعديل والانهاء وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت مع الجانب الإيطالي في الدوحة خلال الفترة من 13-2019/05/16م.**
2. **كما تنص الفقرة (2) من المادة (11) من هذه الاتفاقية بأنه " يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تبادل مذكرات رسمية ويجري سريان أي تعديل عقب إتمام الإجراءات المطلوبة".**
3. **تمت موافقة القيادة العامة على مقترح تعديل الاتفاقية أعلاه باللغات العربية، الإيطالية والانجليزية لتقرأ على النحو التالي:**

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICLE 6a

JURISDICTION

1- The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.

2- The Sending Party, however, has the right to exercise on priority its jurisdiction over the members of its own Armed Forces and over its own civilian personnel – if they are subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:

a. when the offences threaten the security or the property of the Sending Party;

b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

3- Should a competent court of the Receiving Party, having jurisdiction pursuant to paragraph 1. of this Article, convict a member of the military or civilian personnel of the Sending Party hosted on the basis of this Agreement, the relative judgement, once final under the Receiving Party's legislation, shall be executed by the Sending Party in compliance with and within the limits of its legislation.

4- To this end:

a. within ten days from the date on which the judgement becomes final, the competent authority of the Receiving Party shall send to the Sending Party, through diplomatic channels, a duly authenticated copy of the judgement rendered in accordance with paragraph 3, provided with a certification that the judgement is final;

b. immediately after having received confirmation of the transmission as per subparagraph a), the competent authority of the Receiving Party shall transfer the convicted person to the territory of the Sending Party. The Parties shall agree upon the venue and the modalities of the transfer. The consent of the convicted person is necessary only if this person is not a citizen of the Sending Party; in this case the consent shall be given in writing, freely and with the full knowledge of the resulting legal consequences;

c. the competent authority of the Sending Party shall execute the judgement as per paragraph 3 while ensuing compliance with the nature and duration of the imposed penalty and computing the period of detention already served in the territory of the Receiving Party for the same judgment, including pre-trial detention. However, if the nature or the duration of the sanction is inconsistent with the Sending Party's legislation, the Sending Party shall,

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

where its legislation so requires, adapt the sanction, by a court's decision, to the penalty or duration that its own domestic law envisages for the same type of crime. The nature and duration of the penalty shall correspond, as much as possible, to and not be heavier than those imposed by the judgment to be executed nor exceed the maximum envisaged by the Sending Party's legislation.".

"المادة 6 أ

السلطة القضائية

1. يكون لسلطات الطرف المستقبل الحق في ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الذين تستضيفهم في أراضيها من عسكريين ومدنيين في الجرائم التي يرتكبونها في اقليم الطرف المستقبل وتتم معاقبتهم وفقا للقانون الوطني للطرف المستقبل.
2. إلا أنه يكون للطرف المرسل حق الأولوية في ممارسة اختصاصه القضائي على أفراد قواته المسلحة وموظفيه المدنيين – إذا كانوا خاضعيين للقانون الوطني للطرف المرسل – وذلك في الحالات الآتية:
   أ. إذا كانت الجرائم تهدد أمن الطرف المرسل وممتلكاته.
   ب. إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل أو لإغفال عنه – نتيجة تصرف عن عمد أو بإهمال – ارتكبت أثناء أداء الخدمة أو تكون ذات علاقة بها.
3. إذا أدانت محكمة مختصة تابعة للطرف المستقبل، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فردا من القوات المسلحة أو موظف مدني تابع للطرف المرسل، تمت استضافته في الدولة المستقبلة بموجب هذه الإتفاقية، فإن الحكم الصادر عندما يصير نهائيا بموجب تشريعات الطرف المستقبل يجب تنفيذه بواسطة الطرف المرسل وفقا لتشريعاته وفي حدود تلك التشريعات.
4. ولهذه الغاية
   أ. خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإن السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل ترسل للطرف المرسل، عبر القنوات الدبلوماسية، نسخة مصدقة من الحكم الصادر وذلك وفقا للفقرة الثالثة، مصحوبة بشهادة تثبت أن الحكم قد صار نهائيا.
   ب. تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل، وذلك مباشرةً بعد استلام ما يؤكد ارسال المستندات المطلوبة الواردة في الفقرة الفرعية -أ، بارسال الشخص المدان لاقليم الطرف المرسل. يتفق الطرفان على مكان وشكليات الارسال. وتكون موافقة الشخص المدان ضرورية فقط اذا لم يكن ذلك الشخص من مواطني الدولة المرسلة وفي هذه الحالة يقوم بتقديم موافقة خطية بإرادته الحرة مع التأكيد على معرفته التامة بالنتائج القانونية التي تترتب على ذلك.
   ت. تنفذ السلطة المختصة لدى الطرف المرسل الحكم وفقاً للفقرة 3 مع ضمان الالتزام بطبيعة و مدة العقوبة الموقعة واحتساب مدة الحبس التي قضاها المدان في اقليم الدولة المستقبلة من ذات الحكم بما في ذلك مدة الحبس قبل المحاكمة. الا انه اذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع تشريعات الطرف المرسل، فان للطرف المرسل الحق، اذا ما تطلب القانون لديه ذلك، في تعديل العقوبة بموجب قرار من المحكمة الى عقوبة ومدة تكون واردة في قانونه المحلي لنفس النوع من الجرائم. يجب ان تتطابق طبيعة ومدة العقوبة الى أكبر مدى ممكن، على أن تكون متساوية وأن لا تكون اشد من العقوبة التي فرضها الحكم الذي ينبغي تنفيذه كما لا ينبغي ان تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد في قانون الدولة المرسلة.".

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICOLO 6a

GIURISDIZIONE

1. *Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio nazionale e punibili ai sensi dell'ordinamento nazionale della Parte ricevente.*

2. *Tuttavia, la Parte inviante ha il diritto di esercitare, in via prioritaria, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile – laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante – per quanto riguarda:*

   a. *i reati che minacciano la sicurezza o I beni della Parte inviante;*

   b. *i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione – commessi intenzionalmente o per negligenza – nell'esecuzione o in relazione con il servizio.*

3. *In caso di condanna, da parte dell'autorità giudiziaria competente della Parte ricevente, munita di giurisdizione ai sensi del comma 1. del presente Articolo, per reati commessi da appartenenti al personale militare e civile della Parte inviante, ospitato dall'altra Parte in ragione di quanto previsto dal presente Accordo, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva secondo la disciplina della Parte ricevente, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.*

4. *A tal fine:*

   a. *l'autorità competente della Parte ricevente, nel termine di dieci giorni dalla definitività della sentenza resa ai sensi del comma 3., ne trasmetterà una copia autenticata, munita di certificazione della sua definitività, alla Parte inviante, attraverso i canali diplomatici;*

   b. *l'autorità competente della Parte ricevente provvederà, subito dopo aver avuto notizia certa dell'avvenuta trasmissione di cui alla lettera a), a curare il trasferimento della persona condannata nel territorio della Parte inviante. Luogo e modi dell'esecuzione del trasferimento saranno concordati tra le Parti. Il consenso della persona condannata è necessario solo se la persona non ha la cittadinanza dello Stato inviante; in tal caso il consenso deve essere prestato per iscritto, liberamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;*

   c. *l'autorità competente della Parte inviante darà corso all'esecuzione della sentenza di cui al comma 3, rispettando la natura e la durata della pena stabilita in quest'ultima e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche per custodia cautelare, per il medesimo titolo nel territorio della Parte ricevente. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della Parte inviante e se la sua legge lo esige, questa Parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione*

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

alla pena o alla durata previste dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura e la durata di tale pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi e non possono essere più gravi di quelle inflitte nella medesima condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge della Parte inviante.".

Article 9 of this Agreement shall be modified to read as follows:

"ARTICLE 9

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. ***"Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.***
2. ***All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.***
3. ***Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties.***
4. ***The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:***

For the State of Qatar	***Corresponding (in English)***	***For the Italian Republic***
سري للغاية	***TOP SECRET***	***SEGRETISSIMO***
سري	***SECRET***	***SEGRETO***
مكتوم	***CONFIDENTIAL***	***RISERVATISSIMO***
محظور	***RESTRICTED***	***RISERVATO***

5. ***Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.***
6. ***The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.***

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

7. *Transfer to third Parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.*

8. *Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be concluded by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties".*

"المادة 9
أمن المعلومات المصنفة

1. "المعلومات المصنفة" هي أي معلومات، أعمال، أنشطة ، وثائق، مواد أو أشياء يكون أحد الطرفين قد وضع لها تصنيفا أمنياً.
2. يتم استخدام وارسال وتخزين وحفظ المعلومات المصنفة المتبادلة او الناشئة في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الطرفين.
3. يتم ارسال المعلومات المصنفة فقط عن طريق القنوات الحكومية لكلا الطرفين المصرح لهما من قبل السلطة الأمنية المختصة أو السلطة المعينة من الطرفين.
4. اتفق الطرفان على أن المستويات التالية من التصنيف الأمني تعادل أو تتطابق مع مستويات التصنيف الأمني المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف:

بالنسبة للجمهورية الإيطالية	مقابلها (باللغة الإنجليزية)	بالنسبة لدولة قطر
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سـري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتـــوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظــور

5. إن الإطلاع على المعلومات المصنفة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية مسموح به لموظفي الطرفين عند حاجتهم لمعرفة هذه المعلومات و أن يكون لديهم تصريح أمني مناسب لمستوى التصنيف الأمني وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
6. يضمن الطرفان ان جميع المعلومات المصنفة المتبادلة سيتم استخدامها فقط للأغراض التي خصصت لها بموجب هذه الاتفاقية.
7. إن نقل المعلومات المصنفة، المتحصل عليها كنتيجة للتعاون في مجال المواد الدفاعية التي تغطيها هذه الاتفاقية، لأطراف ثالثة أو للمنظمات الدولية، هو خاضع للموافقة الخطية المسبقة للسلطة الامنية المختصة للطرف مالك هذه المعلومات.
8. دون المساس بدخول الفقرات الواردة في هذه المادة حيز النفاذ، فان المزيد من النواحي الأمنية المتعلقة بالمعلومات المصنفة، والتي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية، ستحكمها اتفاقية أمنية محددة يتم ابرامها بين السلطات الأمنية المختصة أو سلطات يتم تحديدها في المستقبل من قبل الطرفين.".

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICOLO 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza / Autorità designata dalle Parti.

4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:

Per lo Stato del Qatar	*Corrispondenza (in Inglese)*	*Per la Repubblica Italiana*
سري للغاية	*TOP SECRET*	*SEGRETISSIMO*
سـري	*SECRET*	*SEGRETO*
مكتـوم	*CONFIDENTIAL*	*RISERVATISSIMO*
محظـور	*RESTRICTED*	*RISERVATO*

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti / Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.".

Article 11.3 of this Agreement shall be modified to read as follows:

> ***"This Agreement is established to be in force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years unless written notice of intention to terminate it is given by either Party to the other six months before termination date.".***

"تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة قدر كل منها بخمس سنوات ما لم يوجه اي من الطرفين للطرف الآخر اخطاراً كتابيا بإنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.".

> ***"Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di denunciarlo sei mesi prima del termine di ciascun periodo di validità.".***

In this regard, the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar has the honor to communicate that the Government of the State of Qatar accepts the proposal of the Government of the Italian Republic and agrees that the Verbal Note n. 1591/2019/2019 on 9/7/2019 and the present Note in reply shall constitute an Amendment of the aforesaid Agreement on defence co-operation, as well as that such Amendment shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels on fulfilment by the Parties of internal procedures necessary for its entry into force.

The Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Doha assurances of its highest consideration.

Doha,

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

AMBASCIATA D'ITALIA
DOHA

No. 1591/209 /2019

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota Verbale

L'Ambasciata d'Italia a Doha presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar e a nome del Governo della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare quanto segue.

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010;

Ai sensi dell'Articolo 11.2 del summenzionato Accordo, il Governo della Repubblica italiana desidera proporre, attraverso uno scambio di note, tre modifiche allo stesso dal seguente contenuto, nelle tre lingue dell'accordo:

Verrà aggiunto un nuovo Articolo 6a dopo l'Articolo 6 al fine di leggere come segue:

"ARTICLE 6a

JURISDICTION

1- The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.

2- The Sending Party, however, has the right to exercise on priority its jurisdiction over the members of its own Armed Forces and over its own civilian personnel – if they are subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:

a. when the offences threaten the security or the property of the Sending Party;

b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

3- Should a competent court of the Receiving Party, having jurisdiction pursuant to paragraph 1. of this Article, convict a member of the military or civilian personnel of the Sending Party hosted on the basis of this Agreement, the relative judgement, once final under the Receiving Party's legislation, shall be executed by the Sending Party in compliance with and within the limits of its legislation.

Ministry of Foreign Affairs
of the State of Qatar

DOHA

4- To this end:

a. within ten days from the date on which the judgement becomes final, the competent authority of the Receiving Party shall send to the Sending Party, through diplomatic channels, a duly authenticated copy of the judgement rendered in accordance with paragraph 3, provided with a certification that the judgement is final;

b. immediately after having received confirmation of the transmission as per subparagraph a), the competent authority of the Receiving Party shall transfer the convicted person to the territory of the Sending Party. The Parties shall agree upon the venue and the modalities of the transfer. The consent of the convicted person is necessary only if this person is not a citizen of the Sending Party; in this case the consent shall be given in writing, freely and with the full knowledge of the resulting legal consequences;

c. the competent authority of the Sending Party shall execute the judgement as per paragraph 3 while ensuing compliance with the nature and duration of the imposed penalty and computing the period of detention already served in the territory of the Receiving Party for the same judgment, including pre-trial detention. However, if the nature or the duration of the sanction is inconsistent with the Sending Party's legislation, the Sending Party shall, where its legislation so requires, adapt the sanction, by a court's decision, to the penalty or duration that its own domestic law envisages for the same type of crime. The nature and duration of the penalty shall correspond, as much as possible, to and not be heavier than those imposed by the judgment to be executed nor exceed the maximum envisaged by the Sending Party's legislation.".

"ARTICOLO 6a

GIURISDIZIONE

1. Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio nazionale e punibili ai sensi dell'ordinamento nazionale della Parte ricevente.

2. Tuttavia, la Parte inviante ha il diritto di esercitare, in via prioritaria, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile – laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante – per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o I beni della Parte inviante;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione – commessi intenzionalmente o per negligenza – nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

3. In caso di condanna, da parte dell'autorità giudiziaria competente della Parte ricevente, munita di giurisdizione ai sensi del comma 1. del presente Articolo, per reati commessi da appartenenti al personale militare e civile della Parte inviante, ospitato dall'altra Parte in ragione di quanto previsto dal presente Accordo, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva secondo la disciplina della Parte ricevente, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.

4. A tal fine:

a. l'autorità competente della Parte ricevente, nel termine di dieci giorni dalla definitività della sentenza resa ai sensi del comma 3., ne trasmetterà una copia autenticata, munita di certificazione della sua definitività, alla Parte inviante, attraverso i canali diplomatici;

b. l'autorità competente della Parte ricevente provvederà, subito dopo aver avuto notizia certa dell'avvenuta trasmissione di cui alla lettera a), a curare il trasferimento della persona condannata nel territorio della Parte inviante. Luogo e modi dell'esecuzione del trasferimento saranno concordati tra le Parti. Il consenso della persona condannata è necessario solo se la persona non ha la cittadinanza dello Stato inviante; in tal caso il consenso deve essere prestato per iscritto, liberamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;

c. l'autorità competente della Parte inviante darà corso all'esecuzione della sentenza di cui al comma 3, rispettando la natura e la durata della pena stabilita in quest'ultima e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche per custodia cautelare, per il medesimo titolo nel territorio della Parte ricevente. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della Parte inviante e se la sua legge lo esige, questa Parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione alla pena o alla durata previste dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura e la durata di tale pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi e non possono essere più gravi di quelle inflitte nella medesima condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge della Parte inviante.".

"المادة ٦ أ

السلطة القضائية

١. يكون لسلطات الطرف المستقبل الحق في ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الذين تستضيفهم في أراضيها من عسكريين ومدنيين في الجرائم التي يرتكبونها في اقليم الطرف المستقبل وتتم معاقبتهم وفقا للقانون الوطني للطرف المستقبل.

٢. إلا أنه يكون للطرف المرسل حق الأولوية في ممارسة اختصاصه القضائي على أفراد قواته المسلحة وموظفيه المدنيين – إذا كانوا خاضعيين للقانون الوطنى للطرف المرسل – وذلك فى الحالات الآتية:

أ. إذا كانت الجرائم تهدد أمن الطرف المرسل وممتلكاته.

ب. إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل أو لإغفال عنه – نتيجة تصرف عن عمد أو بإهمال – ارتكبت أثناء اداء الخدمة او تكون ذات علاقة بها.

٣. إذا أدانت محكمة مختصة تابعة للطرف المستقبل، وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فردا من القوات المسلحة أو موظف مدني تابع للطرف المرسل، تمت استضافته في الدولة المستقبلة بموجب هذه الإتفاقية، فإن الحكم الصادر عندما يصير نهائيا بموجب تشريعات الطرف المستقبل يجب تنفيذه بواسطة الطرف المرسل وفقا لتشريعاته وفي حدود تلك التشريعات.

٤. ولهذه الغاية

ا. خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإن السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل ترسل للطرف المرسل، عبر القنوات الدبلوماسية، نسخة مصدقة من الحكم الصادر وذلك وفقا للفقرة الثالثة، مصحوبة بشهادة تثبت أن الحكم قد صار نهائيا.

ب. تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل، وذلك مباشرة بعد استلام ما يؤكد ارسال المستندات المطلوبة الواردة في الفقرة الفرعية -أ، بارسال الشخص المدان لاقليم الطرف المرسل. يتفق الطرفان على مكان وشكليات الارسال. وتكون موافقة الشخص المدان ضرورية فقط اذا لم يكن ذلك الشخص من مواطني الدولة المرسلة وفي هذه الحالة يقوم بتقديم موافقة خطية بإرادته الحرة مع التأكيد على معرفته التامة بالنتائج القانونية التي تترتب على ذلك.

ت. تنفذ السلطة المختصة لدى الطرف المرسل الحكم وفقا للفقرة ٣ مع ضمان الالتزام بطبيعة و مدة العقوبة الموقعة واحتساب مدة الحبس التي قضاها المدان في اقليم الدولة المستقبلة من ذات الحكم بما في ذلك مدة الحبس قبل المحاكمة. الا انه اذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع تشريعات الطرف المرسل، فان للطرف المرسل الحق، اذا ما تطلب القانون لديه ذلك، في تعديل العقوبة بموجب قرار من المحكمة الى عقوبة ومدة تكون واردة في قانونه المحلي لنفس النوع من الجرائم. يجب ان تتطابق طبيعة ومدة العقوبة الى أكبر مدى ممكن، على أن تكون متساوية وأن لا تكون اشد من العقوبة التي فرضها الحكم الذي ينبغي تنفيذه كما لا ينبغى ان تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد في قانون الدولة المرسلة.".

L'Articolo 9 del presente Accordo sarà modificato al fine di leggere come segue:

"ARTICLE 9

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. *"Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.*

2. *All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.*

3. *Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties.*

4. *The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:*

For the Italian Republic	*Corresponding (in English)*	*For the State of Qatar*
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظور

5. *Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.*

6. *The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.*

7. *Transfer to third Parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.*

8. *Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be concluded by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties".*

"ARTICOLO 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. *Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.*

2. *Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.*

3. *Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza / Autorità designata dalle Parti.*

4. *Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:*

Per la Repubblica Italiana	*Corrispondenza (in Inglese)*	*Per lo Stato del Qatar*
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سرى للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظور

5. *L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.*

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti / Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.".

"المادة ٩

أمن المعلومات المصنفة

١. "المعلومات المصنفة" هي أي معلومات، أعمال، أنشطة ، وثائق، مواد أو أشياء يكون أحد الطرفين قد وضع لها تصنيفا أمنياً.
٢. يتم استخدام وارسال وتخزين وحفظ المعلومات المصنفة المتبادلة او الناشئة في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الطرفين.
٣. يتم ارسال المعلومات المصنفة فقط عن طريق القنوات الحكومية لكلا الطرفين المصرح لهما من قبل السلطة الأمنية المختصة أو السلطة المعينة من الطرفين.
٤. اتفق الطرفان على أن المستويات التالية من التصنيف الأمني تعادل أو تتطابق مع مستويات التصنيف الأمني المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف:

بالنسبة للجمهورية الإيطالية	مقابلها (باللغة الانجليزية)	بالنسبة لدولة قطر
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سـري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتـــوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظـور

٥. ن الإطلاع على المعلومات المصنفة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية مسموح به لموظفي الطرفين عند حاجتهم لمعرفة هذه المعلومات و ان يكون لديهم تصريح أمني مناسب لمستوى التصنيف الأمني وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
٦. يضمن الطرفان ان جميع المعلومات المصنفة المتبادلة سيتم استخدامها فقط للأغراض التي خصصت لها بموجب هذه الاتفاقية.
٧. ان نقل المعلومات المصنفة، المتحصل عليها كنتيجة للتعاون في مجال المواد الدفاعية التي تغطيها هذه الاتفاقية، لاطراف ثالثة أو المنظمات الدولية. هو خاضع للموافقة الخطية المسبقة للسلطة الامنية المختصة للطرف مالك هذه المعلومات.
٨. دون المساس بدخول الفقرات الواردة في هذه المادة حيز النفاذ، فان المزيد من النواحي الأمنية المتعلقة بالمعلومات المصنفة، والتي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية، ستحكمها اتفاقية أمنية محددة يتم ابرامها بين السلطات الأمنية المختصة أو سلطات يتم تحديدها في المستقبل من قبل الطرفين.".

L'Articolo 11.3 del presente Accordo sarà modificato al fine di leggere come segue:

> *"This Agreement is established to be in force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years unless written notice of intention to terminate it is given by either Party to the other six months before termination date.".*

> *"Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di denunciarlo sei mesi prima del termine di ciascun periodo di validità.".*

"تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة قدر كل منها بخمس سنوات ما لم يوجه اي من الطرفين للطرف الآخر اخطاراً كتابياً بإنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.".

L'Ambasciata d'Italia a Doha ha altresì l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota in risposta con cui il Governo dello Stato del Qatar comunicherà il proprio consenso costituiranno un Emendamento al summenzionato Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa. Tale Emendamento entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, di avvenuto espletamento delle Parti delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

L'Ambasciata d'Italia a Doha ringrazia per la cortese assistenza e cooperazione su tale questione e si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar i sensi della sua più alta considerazione.

Doha, 9 luglio 2019

Ministry of Foreign Affairs

Data: 22 ottobre 2019

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Urgente

Nota verbale

Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Doha ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 1591/209/2019 del 9/7/2019, con la quale l'Ambasciata d'Italia, al fine di emendare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010, propone a nome del Governo della Repubblica Italiana quanto segue:

"Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010;

1 – Siamo stati informati dall'Ambasciata d'Italia presso lo Stato del Qatar di una richiesta di emendare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto il 12 maggio 2010, al fine di aggiungere un Articolo 6a riguardante la giurisdizione, di modificare l'Articolo 11 concernente la sicurezza delle informazioni, nonché di riscrivere il comma 3 dell'Articolo 11 in materia di validità, emendamento e termine. Quanto sopra, in conformità agli accordi definiti nel corso degli incontri bilaterali tenuti con la Parte Italiana a Doha nel periodo dal 13 a 16 maggio 2019.

2 – Ai sensi di quanto statuito dal comma 2 dell'Articolo 11 del presente Accordo, "*Il presente Accordo si può emendare in qualsiasi momento attraverso lo scambio di Note Ufficiali. Qualunque modifica entra in vigore successivamente al completamento delle procedure richieste*".

3 – Il Quartier Generale ha approvato la proposta di Emendamento del summenzionato Accordo in lingua Araba, Italiana ed Inglese che andrà letta come segue:

1. إضافة المادة (6/أ) الخاصة بالسلطة القضائية تعديل المادة (9) الخاصة بأمن المعلومات وإعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (11) الخاصة بالسريان، التعديل والانهاء وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت مع الجانب الإيطالي في الدوحة خلال الفترة من 13-2019/05/16م.
2. كما تنص الفقرة (2) من المادة (11) من هذه الاتفاقية بأنه " يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تبادل مذكرات رسمية ويجري سريان أي تعديل عقب إتمام الإجراءات المطلوبة".
3. تمت موافقة القيادة العامة على مقترح تعديل الاتفاقية أعلاه باللغات العربية، الإيطالية والانجليزية لتقرأ على النحو التالي:

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICLE 6a

JURISDICTION

1- The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.

2- The Sending Party, however, has the right to exercise on priority its jurisdiction over the members of its own Armed Forces and over its own civilian personnel – if they are subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:

a. when the offences threaten the security or the property of the Sending Party;

b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

3- Should a competent court of the Receiving Party, having jurisdiction pursuant to paragraph 1. of this Article, convict a member of the military or civilian personnel of the Sending Party hosted on the basis of this Agreement, the relative judgement, once final under the Receiving Party's legislation, shall be executed by the Sending Party in compliance with and within the limits of its legislation.

4- To this end:

a. within ten days from the date on which the judgement becomes final, the competent authority of the Receiving Party shall send to the Sending Party, through diplomatic channels, a duly authenticated copy of the judgement rendered in accordance with paragraph 3, provided with a certification that the judgement is final;

b. immediately after having received confirmation of the transmission as per subparagraph a), the competent authority of the Receiving Party shall transfer the convicted person to the territory of the Sending Party. The Parties shall agree upon the venue and the modalities of the transfer. The consent of the convicted person is necessary only if this person is not a citizen of the Sending Party; in this case the consent shall be given in writing, freely and with the full knowledge of the resulting legal consequences;

c. the competent authority of the Sending Party shall execute the judgement as per paragraph 3 while ensuing compliance with the nature and duration of the imposed penalty and computing the period of detention already served in the territory of the Receiving Party for the same judgment, including pre-trial detention. However, if the nature or the duration of the sanction is inconsistent with the Sending Party's legislation, the Sending Party shall,

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

where its legislation so requires, adapt the sanction, by a court's decision, to the penalty or duration that its own domestic law envisages for the same type of crime. The nature and duration of the penalty shall correspond, as much as possible, to and not be heavier than those imposed by the judgment to be executed nor exceed the maximum envisaged by the Sending Party's legislation.".

"المادة 6 أ

السلطة القضائية

1. يكون لسلطات الطرف المستقبل الحق في ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الذين تستضيفهم في أراضيها من عسكريين ومدنيين في الجرائم التي يرتكبونها في اقليم الطرف المستقبل وتتم معاقبتهم وفقا للقانون الوطني للطرف المستقبل.
2. إلا أنه يكون للطرف المرسل حق الأولوية في ممارسة اختصاصه القضائي على أفراد قواته المسلحة وموظفيه المدنيين – إذا كانوا خاضعين للقانون الوطني للطرف المرسل – وذلك في الحالات الآتية:
   أ. إذا كانت الجرائم تهدد أمن الطرف المرسل وممتلكاته.
   ب. إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل أو لإغفال عنه – نتيجة تصرف عن عمد أو بإهمال – ارتكبت أثناء أداء الخدمة أو تكون ذات علاقة بها.
3. إذا أدانت محكمة مختصة تابعة للطرف المستقبل، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فردا من القوات المسلحة أو موظف مدني تابع للطرف المرسل، تمت استضافته في الدولة المستقبلة بموجب هذه الإتفاقية، فإن الحكم الصادر عندما يصير نهائيا بموجب تشريعات الطرف المستقبل يجب تنفيذه بواسطة الطرف المرسل وفقا لتشريعاته وفي حدود تلك التشريعات.
4. ولهذه الغاية
   أ. خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإن السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل ترسل للطرف المرسل، عبر القنوات الدبلوماسية، نسخة مصدقة من الحكم الصادر وذلك وفقا للفقرة الثالثة، مصحوبة بشهادة تثبت أن الحكم قد صار نهائيا.
   ب. تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المستقبل، وذلك مباشرةً بعد استلام ما يؤكد ارسال المستندات المطلوبة الواردة في الفقرة الفرعية -أ، بارسال الشخص المدان لاقليم الطرف المرسل. يتفق الطرفان على مكان وشكليات الارسال. وتكون موافقة الشخص المدان ضرورية فقط اذا لم يكن ذلك الشخص من مواطني الدولة المرسلة وفي هذه الحالة يقوم بتقديم موافقة خطية بإرادته الحرة مع التاكيد على معرفته التامة بالنتائج القانونية التي تترتب على ذلك.
   ت. تنفذ السلطة المختصة لدى الطرف المرسل الحكم وفقاً للفقرة 3 مع ضمان الالتزام بطبيعة و مدة العقوبة الموقعة واحتساب مدة الحبس التي قضاها المدان في اقليم الدولة المستقبلة من ذات الحكم بما في ذلك مدة الحبس قبل المحاكمة. الا انه اذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع تشريعات الطرف المرسل، فان للطرف المرسل الحق، اذا ما تطلب القانون لديه ذلك، في تعديل العقوبة بموجب قرار من المحكمة الى عقوبة ومدة تكون واردة في قانونه المحلي لنفس النوع من الجرائم. يجب ان تتطابق طبيعة ومدة العقوبة الى أكبر مدى ممكن، على أن تكون متساوية وأن لا تكون اشد من العقوبة التي فرضها الحكم الذي ينبغي تنفيذه كما لا ينبغي ان تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد في قانون الدولة المرسلة.".

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICOLO 6a

GIURISDIZIONE

1. *Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio nazionale e punibili ai sensi dell'ordinamento nazionale della Parte ricevente.*

2. *Tuttavia, la Parte inviante ha il diritto di esercitare, in via prioritaria, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile – laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante – per quanto riguarda:*

   a. *i reati che minacciano la sicurezza o I beni della Parte inviante;*

   b. *i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione – commessi intenzionalmente o per negligenza – nell'esecuzione o in relazione con il servizio.*

3. *In caso di condanna, da parte dell'autorità giudiziaria competente della Parte ricevente, munita di giurisdizione ai sensi del comma 1. del presente Articolo, per reati commessi da appartenenti al personale militare e civile della Parte inviante, ospitato dall'altra Parte in ragione di quanto previsto dal presente Accordo, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva secondo la disciplina della Parte ricevente, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.*

4. *A tal fine:*

   a. *l'autorità competente della Parte ricevente, nel termine di dieci giorni dalla definitività della sentenza resa ai sensi del comma 3., ne trasmetterà una copia autenticata, munita di certificazione della sua definitività, alla Parte inviante, attraverso i canali diplomatici;*

   b. *l'autorità competente della Parte ricevente provvederà, subito dopo aver avuto notizia certa dell'avvenuta trasmissione di cui alla lettera a), a curare il trasferimento della persona condannata nel territorio della Parte inviante. Luogo e modi dell'esecuzione del trasferimento saranno concordati tra le Parti. Il consenso della persona condannata è necessario solo se la persona non ha la cittadinanza dello Stato inviante; in tal caso il consenso deve essere prestato per iscritto, liberamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;*

   c. *l'autorità competente della Parte inviante darà corso all'esecuzione della sentenza di cui al comma 3, rispettando la natura e la durata della pena stabilita in quest'ultima e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche per custodia cautelare, per il medesimo titolo nel territorio della Parte ricevente. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della Parte inviante e se la sua legge lo esige, questa Parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione*

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

alla pena o alla durata previste dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura e la durata di tale pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi e non possono essere più gravi di quelle inflitte nella medesima condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge della Parte inviante.".

L'Articolo 9 del presente Accordo sarà modificato al fine di leggere come segue:

"ARTICLE 9

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. *"Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.*
2. *All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.*
3. *Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties.*
4. *The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:*

For the State of Qatar	*Corresponding (in English)*	*For the Italian Republic*
سري للغاية	*TOP SECRET*	*SEGRETISSIMO*
سري	*SECRET*	*SEGRETO*
مكتوم	*CONFIDENTIAL*	*RISERVATISSIMO*
محظور	*RESTRICTED*	*RISERVATO*

5. *Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.*
6. *The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.*

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

7. Transfer to third Parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be concluded by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties".

"المادة 9

أمن المعلومات المصنفة

1. "المعلومات المصنفة" هي أي معلومات، أعمال، أنشطة ، وثائق، مواد أو أشياء يكون أحد الطرفين قد وضع لها تصنيفا أمنياً.
2. يتم استخدام وارسال وتخزين وحفظ المعلومات المصنفة المتبادلة او الناشئة في إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الطرفين.
3. يتم ارسال المعلومات المصنفة فقط عن طريق القنوات الحكومية لكلا الطرفين المصرح لهما من قبل السلطة الأمنية المختصة أو السلطة المعينة من الطرفين.
4. اتفق الطرفان على أن المستويات التالية من التصنيف الأمني تعادل أو تتطابق مع مستويات التصنيف الأمني المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف:

بالنسبة للجمهورية الإيطالية	مقابلها (باللغة الإنجليزية)	بالنسبة لدولة قطر
SEGRETISSIMO	*TOP SECRET*	سري للغاية
SEGRETO	*SECRET*	سـري
RISERVATISSIMO	*CONFIDENTIAL*	مكتـــوم
RISERVATO	*RESTRICTED*	محظـور

5. إن الإطلاع على المعلومات المصنفة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية مسموح به لموظفي الطرفين عند حاجتهم لمعرفة هذه المعلومات و أن يكون لديهم تصريح أمني مناسب لمستوى التصنيف الأمني وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
6. يضمن الطرفان ان جميع المعلومات المصنفة المتبادلة سيتم استخدامها فقط للأغراض التي خصصت لها بموجب هذه الاتفاقية.
7. إن نقل المعلومات المصنفة، المتحصل عليها كنتيجة للتعاون في مجال المواد الدفاعية التي تغطيها هذه الاتفاقية، لأطراف ثالثة أو للمنظمات الدولية، هو خاضع للموافقة الخطية المسبقة للسلطة الامنية المختصة للطرف مالك هذه المعلومات.
8. دون المساس بدخول الفقرات الواردة في هذه المادة حيز النفاذ، فان المزيد من النواحي الأمنية المتعلقة بالمعلومات المصنفة، والتي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية، ستحكمها اتفاقية أمنية محددة يتم ابرامها بين السلطات الأمنية المختصة أو سلطات يتم تحديدها في المستقبل من قبل الطرفين.".

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

"ARTICOLO 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. *Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.*

2. *Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.*

3. *Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza / Autorità designata dalle Parti.*

4. *Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:*

Per lo Stato del Qatar	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Italiana
سري للغاية	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
سري	SECRET	SEGRETO
مكتوم	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
محظور	RESTRICTED	RISERVATO

5. *L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.*

6. *Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.*

7. *Il trasferimento a terze Parti / Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.*

8. *Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle*

ص.ب : ٢٥٠ - الدوحة - قطر - تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ - ٤٠١١١٣٣٦ (+٩٧٤)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

Ministry of Foreign Affairs

rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.".

L'Articolo 11.3 del presente Accordo sarà modificato al fine di leggere come segue:

"This Agreement is established to be in force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years unless written notice of intention to terminate it is given by either Party to the other six months before termination date.".

"تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة قدر كل منها بخمس سنوات ما لم يوجه اي من الطرفين للطرف الآخر اخطاراً كتابيا بإنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.".

"Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di denunciarlo sei mesi prima del termine di ciascun periodo di validità.".

In proposito, il Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar ha l'onore di comunicare che il Governo dello Stato del Qatar accetta la proposta del Governo della Repubblica Italiana e conviene che la Nota Verbale n. 1591/209/2019 del 9/7/2019 e la presente Nota di risposta costituiscano un Emendamento del summenzionato Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, nonché che tale Emendamento entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, di avvenuto espletamento delle Parti delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar i sensi della sua più alta considerazione.

Doha,

ص.ب : ٢٥٠ – الدوحة – قطر – تليفون : ٤٠١١١٣٠٠ (٩٧٤+) – فاكس : ٤٠١١١٣٩٩ – ٤٠١١١٣٣٦ (٩٧٤+)
P.O.Box: 250 - DOHA - QATAR - Tel. : (+974) 40111300 - Fax : (+974) 40111399 - 40111336
E-mail : European@mofa.gov.qa : البريد الإلكتروني

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2737):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO e dal Ministro della difesa Lorenzo GUERINI (Governo CONTE-II), il 22 ottobre 2020.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 novembre 2020, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 dicembre 2020, il 7 aprile, il 9 giugno e il 30 giugno 2021.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2021 e approvato il 10 dicembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2471):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 gennaio 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio e turismo).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 febbraio e il 5 aprile 2022.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

22G00044

DECRETO-LEGGE 2 maggio 2022, n. **38**.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il

decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m)*, e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera *b)*, al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera *c)*, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 2.331,470 milioni di euro per l'anno 2022, 267,63 milioni di euro per l'anno 2023, 142,25 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2336,47 milioni di euro per l'anno 2022, 273,63 milioni di euro per l'anno 2023, 147,25 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 197,85 milioni di euro per l'anno 2022 e 74,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

b) quanto a 198,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 246,8 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

c) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO *1*

(articolo 2, comma 4)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	205.133	180.500	116.942
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	482.480	490.600	435.617
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.133	245.500	174.142
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	559.505	555.600	492.817
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

22G00052

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 429ª seduta pubblica martedì 3 maggio 2022, alle ore 9,45, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

22A02730

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2022.

Accertamento, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'ammontare delle maggiori entrate connesse all'attuazione del piano di dismissioni immobiliari e riconoscimento dei conseguenti maggiori oneri a carico dell'Agenzia del demanio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità previste dall'art. 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con cui si statuisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate;

Vista la nota del 2 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento delle finanze chiede di acquisire le valutazioni in merito alla nota n. 18216 del 20 novembre 2020 e, in particolare, alla rinnovata richiesta della medesima Agenzia di accredito di euro 1.851.660 per i maggiori costi sostenuti nell'anno 2019, per le attività svolte in connessione alle operazioni immobiliari connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433, della legge n. 145 del 2018, secondo le modalità previste dall'art. 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

Vista la nota del 5 febbraio 2021, con la quale la Ragioneria generale dello Stato rinvia al Dipartimento del tesoro la definizione della procedura e delle modalità di rendicontazione della citata somma, a valere sulle maggiori entrate realizzate sul pertinente capitolo di entrata n. 4003 - sul quale confluiscono anche gli introiti delle operazioni di vendita ordinaria degli immobili statali - oltre all'adozione del conseguente provvedimento ai sensi del citato comma 427, al fine della conseguente adozione dell'atto di variazione di bilancio con il quale assegnare all'Agenzia del demanio i maggiori oneri sostenuti per le attività connesse all'attuazione del piano straordinario di dismissioni immobiliari;

Vista la comunicazione del 14 giugno 2021 con la quale l'Agenzia del demanio rappresenta le specifiche relative ai maggiori costi sostenuti nel biennio 2019-2020 per le attività svolte in relazione alle operazioni immobiliari connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018;

Vista la nota n. 16368 del 22 settembre 2021, con la quale l'Agenzia del demanio trasmette la documentazione inerente alle spese sostenute dalla medesima Agenzia nel biennio 2019-2020 per le attività svolte in relazione alle operazioni immobiliari connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, per l'importo complessivo di euro 1.990.409,00;

Vista la comunicazione del 16 dicembre 2021 con la quale l'Agenzia del demanio rappresenta i maggiori costi sostenuti e le corrispondenti maggiori entrate accertate nel triennio 2019-2021 per le attività svolte in relazione alle operazioni immobiliari connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018;

Vista la comunicazione del 20 dicembre 2021 con la quale l'Agenzia del demanio rappresenta le specifiche relative ai maggiori costi sostenuti nell'anno 2021 per le attività svolte in relazione alle operazioni immobilia-

ri connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del citato art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto accerta, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi della normativa richiamata in premessa, l'ammontare delle maggiori entrate connesse all'attuazione del piano di dismissioni immobiliari di cui ai commi da 422 a 433 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i conseguenti maggiori oneri a carico dell'Agenzia del demanio in relazione alle predette dismissioni per i corrispondenti anni.

Art. 2.

Le maggiori entrate realizzate negli anni 2019, 2020 e 2021 dall'attuazione del piano straordinario di dismissioni immobiliari di cui ai commi da 422 a 433 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluite sul capitolo n. 4003 «Entrate per prezzo capitale della vendita dei beni immobili dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, sono accertate per ciascun anno in:

Anno	Maggiori entrate (euro)
2019	5.751.289,52
2020	20.739.001,39
2021	7.978.192,12

Art. 3.

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i maggiori costi da riconoscere all'Agenzia del demanio, per le attività correlate alle dismissioni immobiliari di cui all'art. 1, sono complessivamente quantificati in euro 2.041.638, distintamente rappresentati di seguito per singole annualità:

Anno	Oneri (euro)
2019	1.899.794,00
2020	90.615,00
2021	51.229,00

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 513

22A02655

DECRETO 22 aprile 2022.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 6 aprile 2022, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 25952 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visti i decreti ministeriali numeri 29252, 29253 e 29254 del 6 aprile 2022 con i quali è stata disposta per la medesima data, con regolamento 8 aprile 2022, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, riservata ai soli operatori specialisti di titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione;

Vista la nota n. 29287 del 6 aprile 2022 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 6 aprile 2022 è stata effettuata la citata operazione di emissione di buoni del Tesoro poliennali, con regolamento 8 aprile 2022 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 8 dei predetti decreti del 6 aprile 2022, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 6 aprile 2022 l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, mediante il sistema telematico di negoziazione, dei seguenti titoli di Stato:

BTP 2,80% 01.08.2018/01.12.2028 - diciottesima *tranche* - cod. IT0005340929 per nominali euro 1.015.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 106,424;

BTP 2,70% 09.02.2016/01.03.2047 - sedicesima *tranche* - cod. IT0005162828 per nominali euro 430.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,660;

BTP 1,70% 01.09.2020/01.09.2051 - decima *tranche* - cod. IT0005425233 per nominali euro 655.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 80,883.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato effettuata il 6 aprile 2022, è la seguente:

titoli emessi		Importo nominale in circolazione
BTP 2,80% 01.08.2018/01.12.2028	(IT0005340929)	22.368.192.000,00
BTP 2,70% 09.02.2016/01.03.2047	(IT0005162828)	17.740.969.000,00
BTP 1,70% 01.09.2020/01.09.2051	(IT0005425233)	16.375.000.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02653

DECRETO 26 aprile 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.229 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 27 ottobre 2020, 25 gennaio, 26 aprile, 25 agosto 2021 nonché 25 gennaio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area

dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 aprile 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 aprile 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 aprile 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02654

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 aprile 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 889).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per sei mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, è stato integrato di euro 3.228.801,29 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori sei mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota dell'8 marzo 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Campania è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della protezione civile della Regione Campania è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 649/2020 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6200 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649/2020, che viene al medesimo intestata fino al 12 febbraio 2024. Le

eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 aprile 2022.

Rettifica della determina n. 117/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendenuz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 292/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina n. 117 dell'8 febbraio 2022, concernente riclassificazione del medicinale per uso umano «Lacosamide Sandoz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2022;

Considerato che occorre rettificare il titolo della suddetta determina per errata indicazione del nome del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 117 dell'8 febbraio 2022

È rettificato, nei termini che seguono, il titolo della determina n. 117 dell'8 febbraio 2022, concernente riclassificazione del medicinale per uso umano LACOSAMIDE SANDOZ, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2022.

Laddove è scritto:

«LENDENUZ»;

leggasi:

«LACOSAMIDE SANDOZ».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02647

DETERMINA 21 aprile 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Kalydeco». (Determina n. 294/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021, con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale KALYDECO (ivacaftor):

«Kalydeco in associazione con tezacaftor/ivacaftor compresse è indicato per il trattamento di pazienti affetti da FC di età pari o superiore a 6 anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni del gene CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G e 3849+10kbC→T

Il trattamento si estende per la popolazione di pazienti da 6 a <12.» è rimborsata come segue.

Confezioni:

«75 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ACLAR/ALU) cartoncino» 28 compresse - A.I.C. n. 043519077/E (in base 10)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 14.853,60;

«150 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (ACLAR/ALU); cartoncino» 28 compresse - A.I.C. n. 043519053/E (in base 10)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 14.853,60.

Sia per la confezione già autorizzata e rimborsata con codice A.I.C. n. 043519053/E, che per la nuova confezione avente codice A.I.C. n. 043519077/E, si confermano le condizioni negoziali come da determina AIFA n. 786/2021 del 1° luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

È aggiornato il Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Kalydeco», a base di ivacaftor, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

Kalydeco in associazione con tezacaftor/ivacaftor compresse è indicato per il trattamento di pazienti affetti da FC di età pari o superiore a 6 anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni del gene CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G e 3849+10kbC→T

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – centri di cura fibrosi cistica (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02650

DETERMINA 21 aprile 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Symkevi». (Determina n. 295/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'aenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021, con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Symkevi» (tezacaftor/ivacaftor);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale SYMKEVI (tezacaftor/ivacaftor):

«Symkevi è indicato in associazione con ivacaftor compresse per il trattamento di pazienti affetti da FC di età pari o superiore a 6 anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni del gene CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G e 3849+10kbC→T» è rimborsata come segue.

Confezioni:

«50 mg/75 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PCTFE/PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 047307020/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 7.095,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11.711,06;

«100 mg / 150 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PCTFE/PVC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 047307018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 7.095,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11.711,06.

Sia per la confezione già autorizzata e rimborsata con codice A.I.C. n. 047307018/E, che per la nuova confezione avente codice A.I.C. n. 047307020/E, si confermano le condizioni negoziali come da determina AIFA n. 791/2021 del 1° luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

È aggiornato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Symkevi», a base di tezacaftor/ivacaftor, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

Symkevi è indicato in associazione con ivacaftor compresse per il trattamento di pazienti affetti da FC di età pari o superiore a 6 anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni del gene CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G e 3849+10kbC→T

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Symkevi» (tezacaftor/ivacaftor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – centri di cura fibrosi cistica (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02649

DETERMINA 21 aprile 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Coumadin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 299/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto del 20 dicembre 2022 relativamente all'«Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2021, con la quale la società Teofarma s.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Coumadin» (warfarin);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 ottobre 2021;

Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale COUMADIN (warfarin) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«5 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 016366027 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,42 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 4,00 - nota AIFA 97.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Coumadin» (warfarin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02648

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenalidomide, «Lenalidomide Theriaca».

Estratto determina AAM/PPA n. 319/2022 del 13 aprile 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/3.

Cambio nome: C1B/2022/304.

Numero procedura europea: DE/H/6218/001-005/IB/007/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Cipla Europe N.V., con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio.

Medicinale: LENALIDOMIDE CIPLA.

Confezioni A.I.C. n.:

048326019 - «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326021 - «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326033 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326045 - «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326058 - «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326060 - «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326072 - «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326084 - «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326096 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/Aclar/Al;

048326108 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Aclar/Al,

alla società Theriaca S.r.l., codice fiscale 08427210581, con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 10, 65122 Pescara, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: LENALIDOMIDE THERIACA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02620

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Vintox».

Estratto determina AAM/PPA n. 336/2022 del 20 aprile 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Day Zero ehf, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220 Hafnarfjorour, Islanda (IS).

Medicinale: VINTOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 045070012 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 045070024 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 045070036 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 045070048 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 045070051 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 045070063 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

alla società Lanova Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 03778700710, con sede legale e domicilio fiscale in Conca d'Oro n. 212 - 00141 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02621

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di oximetazolina cloridrato, «Rino Calyptol».

Estratto determina AAM/PPA n. 337/2022 del 20 aprile 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

B.II.f.1.a.2 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, dopo la prima apertura: diciotto mesi;

B.II.d.2.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) - Modifica dei metodi analitici per la determinazione del principio attivo delle sostanze correlate e dei conservanti;

B.II.d.1.d - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante) - Eliminazione del parametro di specifica relativo al controllo del volume di riempimento dei flaconi;

B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati - Aggiornamento delle specifiche per le sostanze correlate;

B.II.a.3.b.2 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale:

sostituzione di tyloxapol con polisorbato 80;

sostituzione della clorexidina gluconato con il Metile p- idrossibenzoato sale sodico;

modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 6.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette,

per il medicinale RINO CALYPTOL per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 028742 031 - «spray nasale» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - cap 27035 Mede (PV) - Codice fiscale n. 01108720598.

Codice pratica: VN2/2021/78.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02622

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pidotimod, «Pigitil».

Estratto determina AAM/PPA n. 342/2022 del 20 aprile 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo al fine di ottemperare alla richiesta di modifica stampati relativa ai medicinali contenenti il principio attivo pidotimod (rif. prot. FV/37495/P del 31 marzo 2020).

Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette alla versione corrente del QRD Template e alla linea guida eccipienti con effetto noto in accordo all'Annex della linea guida eccipienti di EMA (EMA/CHMP/302620/2017 Rev.1).

La suddetta variazione è relativa al medicinale PIGITIL nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

027889031 - «800 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

027889043 - «400 mg soluzione orale» 10 flaconcini.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/279.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00204260285), con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A, 35031, Abano Terme, Padova, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02623

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Enantyum».

Estratto determina AAM/PPA n. 343/2022 del 20 aprile 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ENANTYUM (A.I.C. n. 033656) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 033656378 - «25 mg soluzione orale in bustina» 20 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656380 - «25 mg soluzione orale in bustina» 500 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656392 - «25 mg soluzione orale in bustina» 2 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656404 - «25 mg soluzione orale in bustina» 4 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656416 - «25 mg soluzione orale in bustina» 10 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

una variazione di tipo II C.I.4): modifica al paragrafo n. 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto sulla base di nuovi dati clinici in seguito allo studio di bioequivalenza (DKP-BE-SOL-02).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/669.

Numero procedura: ES/H/0100/006/II/086.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A. (Codice SIS 1229).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciclobenzaprina cloridrato, «Flexiban».

Estratto determina AAM/PPA n. 344/2022 del 20 aprile 2022

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale FLEXIBAN per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

tipo II, B.I.a.1.b): introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF.

Titolare A.I.C.: società Laboratorio Farmaceutico SIT Specialita Igienico Terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (PV), codice fiscale 01108720598.

Codice pratica: VN2/2021/22.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 marzo 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02625

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Ketesse».

Estratto determina AAM/PPA n. 345/2022 del 20 aprile 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale KETESSE (A.I.C. 033635) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.:

033635374 - «25 mg soluzione orale in bustina» 20 bustine monodose in PES/AL/LDPE;

033635386 - «25 mg soluzione orale in bustina» 2 bustine monodose in PES/AL/LDPE;

033635398 - «25 mg soluzione orale in bustina» 4 bustine monodose in PES/AL/LDPE;

033635400 - «25 mg soluzione orale in bustina» 10 bustine monodose in PES/AL/LDPE;

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: modifica al paragrafo n. 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto sulla base di nuovi dati clinici in seguito allo studio di bioequivalenza (DKP-BE-SOL-02).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2020/668.

Numero procedura: ES/H/0101/006/II/088.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. (codice SIS 0734).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tora-Dol»

Estratto determina AAM/PPA n. 346/2022 del 20 aprile 2022

Si autorizza l'introduzione del *Risk Management Plan* versione 1.0 di aprile 2022 per il medicinale TORA-DOL per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

027253018 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml;

027253020 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

027253032 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027253069 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali n. 1 - 20148 Milano - codice fiscale 00748210150.

Codice pratica: VN2/2022/11.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di oxaliplatino, «Oxaliplatino Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 339/2022 del 20 aprile 2022

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni: l'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 16 febbraio 2016 (AT/H/0341/001/R/001). Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni: variazione di tipo IB - C.I.3.a) modifica stampati in accordo alla procedura FR/H/PSUR/0022/001 e adeguamento al QRD Template e modifiche editoriali (AT/H/0341/001/IB/009) e variazione di tipo II - C.I.2.b) modifica stampati per adeguamento al medicinale di riferimento (AT/H/0341/001/II/017).

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichette, relativamente al medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ.

Confezioni:

040654016 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 50 mg/10 ml 1 flaconcino;

040654028 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 50 mg/10 ml 5 flaconcini;

040654030 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 50 mg/10 ml 10 flaconcini;

040654042 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 100 mg/20 ml 1 flaconcino;

040654055 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 200 mg/40 ml 1 flaconcino;

040654067 - «5mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 150 mg/30 ml 1 flaconcino;

040654079 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio (VA) - Italia - codice fiscale 00795170158.

Codice procedura europea:

AT/H/0341/001/R/001;

AT/H/0341/001/IB/009;

AT/H/0341/001/II/017.

Codice pratica:

FVRMC/2015/30;

C1B/2021/1220;

VC2/2017/63.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02628

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

In data 12 aprile 2022 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Per l'A.Ra.N: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo (*firmato*)

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL (*firmato*)
CISL (*firmato*)
UIL (*firmato*)
CISAL (*firmato*)
CONFSAL (*firmato*)
USB (*firmato*)
CGS (*firmato*)
CSE (*firmato*)

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

Sommario

TITOLO I

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che in continuità con l'ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale - è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:

a) «amministrazioni» si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;

b) «sedi o strutture periferiche» si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;

c) «RSU» si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;

d) «associazioni sindacali rappresentative»: si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

e) «organizzazioni sindacali rappresentative»: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;

f) «confederazioni rappresentative»: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001;

g) «istituzioni scolastiche educative e di alta formazione» si intendono:

e «istituzioni scolastiche ed educative» che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;

h) «CCNQ 4 dicembre 2017» si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;

i) «decreto legislativo n. 165/2001» si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE PRIMA

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2.
Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle amministrazioni che occupino più di quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.

3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a quindici dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;

c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge n. 300/1970.

Art. 3.
Costituzione delle RSU

1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.

2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Art. 4.
Numero dei componenti

1. La RSU dovrà essere così composta:

a) nelle amministrazioni che occupano fino a duecento dipendenti: tre componenti;

b) nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: tre componenti per i primi duecento dipendenti più tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento;

c) nelle amministrazioni che occupano più di tremila dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con tremila dipendenti (pari a trentatré) si sommano tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

Art. 5.
Compiti e funzioni

1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del decreto legislativo n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017;

c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;

d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;

e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

Art. 6.
Elettorato attivo

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Art. 7.
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno dodici mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:

a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;

b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera *a)*. Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.

7. Non sono, in ogni caso, candidabili:

a) i presentatori di lista;

b) i membri della Commissione elettorale;

c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Art. 8.
Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Art. 9.
Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a sei mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.

7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.

9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

Art. 10.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.

4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla data di decadenza della RSU.

5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

Art. 11.
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico).

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla decadenza.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Art. 12.
Modalità di adozione delle decisioni

1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.

2. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti13F.

3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.

5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti della RSU.

Art. 13.
Clausola di salvaguardia

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.

2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* (soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001, con tutte le loro prerogative.

4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.

Art. 14.
Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

Art. 15.
Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

SEZIONE II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 16.
Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.

2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.

3. Il calendario elettorale dovrà contenere:

a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche - di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;

b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera *a)*;

c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera *a)*;

d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;

e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore - da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;

f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;

g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a dieci giorni dall'annuncio di cui alla lettera *d)*;

h) il termine finale per la presentazione delle liste;

i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;

j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;

k) le date di votazione;

l) la data dello scrutinio;

m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;

n) le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;

o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.

4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.

6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.

Art. 17.
Soggetti che possono presentare le liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali:

a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;

b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera *a)* che aderiscano formalmente al presente accordo;

c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.

2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.

3. È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.

4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.

5. Non possono presentare proprie liste:

a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;

b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;

c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;

d) i dipendenti attraverso proprie liste;

e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.

6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.

Art. 18.
Procedura per la presentazione delle liste

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:

a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a duemila dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;

b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di duemila dipendenti: quaranta più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i duemila. In ogni caso, non è necessario acquisire più di duecento firme.

7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.

12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Art. 19.
Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.

2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. *g)* (modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.

3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.

4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro sette giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.

5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.

6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all'art. 19 è composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

Art. 20.
Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

a) elezione del presidente;

b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);

c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;

d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;

e) esame, entro quarantotto ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;

f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;

g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;

i) nomina dei presidenti di sezione;

j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (scrutatori);

k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;

m) compilazione dei verbali;

n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;

o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.

2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 21.
Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 22.
Composizione della sezione elettorale

1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

Art. 23.
Scrutatori

1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.

4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Art. 24.
Attrezzatura della sezione elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all'art. 20 (compiti della Commissione elettorale), comma 1, lettera *h)*.

Art. 25.
Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 26.
Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di duecento dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a duecento dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 27.
Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 28.
Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 29.
Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 30.
Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro trenta giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovrà essere riattivata *ex novo* e conclusa entro i successivi novanta giorni.

Art. 31.
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (modalità per indire le elezioni).

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul «verbale finale» redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 36 del presente accordo (adempimenti dell'Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla Commissione elettorale.

3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.

4. Il «verbale finale» (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno cinque giorni.

5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del «verbale finale» senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel «verbale delle operazioni elettorali».

6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.

7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

Art. 32.
Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.

4. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all'art. 9, comma 5, (durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando *ex novo* l'intera procedura che dovrà concludersi entro novanta giorni.

Art. 33.
Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Qualora nel corso dei cinque giorni di affissione del «verbale finale» vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro quarantotto ore, inserendo nel «verbale delle operazioni elettorali» la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il «verbale finale» che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.

2. Copia del «verbale finale», del «verbale delle operazioni elettorali» e, in caso di più sezioni, dei «verbali di sezione» dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro quarantotto ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *p)* (compiti della Commissione elettorale).

Art. 34.
Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti.

2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

Art. 35.
Trasmissione del verbale elettorale all'Aran

1. Copia del «verbale finale» (modello 3 - allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 - all'ARAN.

2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il «verbale finale» (modello 3 - allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.

Art. 36.
Adempimenti dell'ARAN

1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del «verbale finale» (modello 3) e del «verbale delle singole sezioni» (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.

TITOLO II

Art. 37.
Disapplicazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:

a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998;

b) Accordo d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 - parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;

c) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004;

d) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l'11 giugno 2007;

e) ACQ d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007;

f) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 1 dell'ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;

g) Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013;

h) CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.

2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle *RSU)*, fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati ai sensi dell'art. 2, parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:

a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;

b) Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22 ottobre 1998;

c) Enti pubblici non economici - Accordo del 3 novembre 1998;

d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM - Accordo 3 novembre 1998.

ALLEGATO *1*

LOGO O.S.

MODELLO 1
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Oggetto: candidatura nella lista*(1)* ______________ per la RSU

Amministrazione/collegio *(2)*____

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________

il __________________ residente a ____

dipendente del *(3)* ____

in servizio presso *(4)* ____

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della*(1)* ___________________________________

per la elezione della RSU *(2)*____

_____Luogo_________, lì _________________

Firma

____

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

(1) Indicare l'esatta denominazione della lista
(2) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU
(3) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza
(4) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio

ALLEGATO *2*

LOGO O.S.

MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

All’Amministrazione/Collegio elettorale

____

Alla Commissione elettorale
dell’Amministrazione/Collegio elettorale

____

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della __________________ all’elezione della RSU presso l’amministrazione/collegio elettorale ____

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________ il __________
in qualità di ____
(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)
Presenta la lista denominata ___________________________________ e composta da n. ____ candidati e da n. ____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all’allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.
Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

☐ Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra ____________________

☐ Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste

Data _______________

Il Presentatore della lista

____

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ ………

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di ____________________________ attesto che il Sig/ra *(presentatore/trice della lista*) __________________ nato/a a ____________________il _______ identificato/a con documento *(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente)*__________ *n.*___________ *rilasciato da* ____________________*il* _________________ ***ha apposto la firma in mia presenza***.

Luogo e Data ________________

Firma ____

Allegati:
1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

ALLEGATO 3

MODELLO 3

VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO ______________________
INDIRIZZO ______________________
COMUNE ____________ PROVINCIA ____________ REGIONE ____________
COMPARTO ______________________
DATA ELEZIONI ______________________

PARTE PRIMA

	SEZIONE …………….		SEZIONE …………….		SEZIONE …………….		SEZIONE …………….		TOTALE *		TOTALE GENERALE* (M+F)	% Validità Elezioni* (Quorum)
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE		
AVENTI DIRITTO AL VOTO												
VOTANTI												
SCHEDE VALIDE												
SCHEDE NULLE												
SCHEDE BIANCHE												
SCHEDE SCRUTINATE												

SEGGI DA RIPARTIRE ____________

PARTE SECONDA

	NOME LISTA 1 ………………	NOME LISTA 2 ………………	NOME LISTA 3 ………………	NOME LISTA 4 ………………	NOME LISTA 5 ………………	NOME LISTA 6 ………………
VOTI OTTENUTI						
SEGGI ATTRIBUITI						

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ______________________

FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ____________ ____________ ____________

N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincide con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con *

ALLEGATO *4*

MODELLO 4

VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE .... DEL COLLEGIO ....

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO ____________

NOME SEZIONE ELETTORALE ____________

INDIRIZZO ____________

COMUNE ____________ **PROVINCIA** ____________ **REGIONE** ____________

DATA ELEZIONI ____________

	SEZIONE		TOTALE GENERALE (M+F)
	MASCHI	FEMMINE	
AVENTI DIRITTO AL VOTO			
VOTANTI			
SCHEDE VALIDE			
SCHEDE NULLE			
SCHEDE BIANCHE			
SCHEDE SCRUTINATE			

	NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6 ....
VOTI OTTENUTI						

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ____________

FIRME DEGLI SCRUTATORI ____________ ____________ ____________ ____________

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale aprile 2022, le parti si danno atto che il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU. Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, parte II, ACQ 7 agosto 1998.

22A02619

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,09
Yen	137,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,429
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,83693
Fiorino ungherese	378,27
Zloty polacco	4,6456
Nuovo leu romeno	4,9397
Corona svedese	10,3128
Franco svizzero	1,018
Corona islandese	140
Corona norvegese	9,5478
Kuna croata	7,5519
Rublo russo	-
Lira turca	16,0485
Dollaro australiano	1,4654
Real brasiliano	5,155
Dollaro canadese	1,3738
Yuan cinese	6,9405
Dollaro di Hong Kong	8,544
Rupia indonesiana	15658,28
Shekel israeliano	3,501
Rupia indiana	82,7085
Won sudcoreano	1345,23
Peso messicano	21,8653
Ringgit malese	4,6112
Dollaro neozelandese	1,5938
Peso filippino	56,753
Dollaro di Singapore	1,4874
Baht tailandese	36,613
Rand sudafricano	15,9127

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02642

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0861
Yen	136,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,45
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,83455
Fiorino ungherese	377,78
Zloty polacco	4,6552
Nuovo leu romeno	4,9417
Corona svedese	10,332
Franco svizzero	1,0131
Corona islandese	139,6
Corona norvegese	9,5395
Kuna croata	7,5513
Rublo russo	-
Lira turca	15,9548
Dollaro australiano	1,4599
Real brasiliano	5,0944
Dollaro canadese	1,3724
Yuan cinese	6,9199
Dollaro di Hong Kong	8,5112
Rupia indonesiana	15609,66
Shekel israeliano	3,4972
Rupia indiana	82,7285
Won sudcoreano	1335,49
Peso messicano	21,5616
Ringgit malese	4,5972
Dollaro neozelandese	1,5874
Peso filippino	56,574
Dollaro di Singapore	1,4803
Baht tailandese	36,531
Rand sudafricano	15,849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02643

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0826
Yen	136,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,45
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,8328
Fiorino ungherese	378,45
Zloty polacco	4,6453
Nuovo leu romeno	4,9415
Corona svedese	10,3323
Franco svizzero	1,0116
Corona islandese	140,2
Corona norvegese	9,5693
Kuna croata	7,5538
Rublo russo	-
Lira turca	15,7992
Dollaro australiano	1,4603
Real brasiliano	5,0449
Dollaro canadese	1,37
Yuan cinese	6,8939
Dollaro di Hong Kong	8,4867
Rupia indonesiana	15549,1
Shekel israeliano	3,4782
Rupia indiana	82,478
Won sudcoreano	1328,47
Peso messicano	21,417
Ringgit malese	4,5799
Dollaro neozelandese	1,5991
Peso filippino	56,446
Dollaro di Singapore	1,4769
Baht tailandese	36,305
Rand sudafricano	15,682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02644

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0878
Yen	136,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,42
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,82908
Fiorino ungherese	376,57
Zloty polacco	4,6478
Nuovo leu romeno	4,9459
Corona svedese	10,3008
Franco svizzero	1,0189
Corona islandese	140,4
Corona norvegese	9,5313
Kuna croata	7,5587
Rublo russo	-
Lira turca	15,9046
Dollaro australiano	1,4612
Real brasiliano	5,1226
Dollaro canadese	1,3663
Yuan cinese	6,932
Dollaro di Hong Kong	8,5298
Rupia indonesiana	15621,3
Shekel israeliano	3,4896
Rupia indiana	82,814
Won sudcoreano	1334,71
Peso messicano	21,5941
Ringgit malese	4,603
Dollaro neozelandese	1,5957
Peso filippino	56,759
Dollaro di Singapore	1,4732
Baht tailandese	36,615
Rand sudafricano	15,9331

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A02645

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-101) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.